



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N°12 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto Prof. Antonio Oddati nella qualità di Direttore Generale della Direzione Risorse Umane e, per quest'atto, nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** Bruno Roberto nato a Avellino il ..... matr. c.f. ....

Avvocato: **Musto** Pietro nato a Napoli il ..... c.f. ....

**Oggetto della spesa:** differenze retributive interessi legali,oneri riflessi, irap, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot .n 422920 del 19/06/2017 l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 06, la sentenza n. 120/2017 del Tribunale di Avellino pronunciata il 22/02/2017

Con ricorso del 30.10.2014 il Sig. Bruno Roberto, chiedeva, tra l'altro, la condanna della Regione Campania al pagamento della somma di €. 94.934,45 a titolo di risarcimento di tutti i danni cagionati dall'illegittimo ritardo nell'assunzione in servizio.

La Regione Campania, costituitasi, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso concludendo per il rigetto e avanzando domanda di chiamata in causa della Provincia di Avellino. Autorizzata, la chiamata in causa, si costituiva anche la Provincia di Avellino.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 12  
(Punto 3 del dispositivo)

Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda attorea proposta dal sig. Bruno Roberto, ha condannato la Regione Campania e La Provincia di Avellino, al pagamento in favore del predetto ricorrente dell'importo di €. 94.934,45, oltre interessi dalla maturazione al saldo.

Il Tribunale di Avellino ha altresì, condannato le parti resistenti, al risarcimento del danno cagionato dalla indebita omissione contributiva e ha posto le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti resistenti nella misura di ½ ciascuna.

Il tribunale di Avellino ha inoltre condannato le parti resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in €. 3.500,00 oltre accessori per compensi con attribuzione.

L'Unità Operativa Dirigenziale 06 con nota prot.n 379076 del 29/05/2017, ha richiesto alla UOD 05 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute ai predetti ricorrenti a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 05, con nota prot .n. 495954 del 18/07/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Inoltre, U.O.D.06, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 379076 del 29/05/2017 , ha chiesto al Dirigente Staff "Funzioni di Supporto Tecnico operativo" della Direzione Generale per le Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

La predetta Struttura con nota prot n. 420049 del 16/06/2017 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria, limitatamente a quanto di pertinenza dell'Amministrazione regionale, atteso che il Tribunale di Avellino ha condannato entrambe le Amministrazioni affermando che all'assunzione era tenuta anche la Provincia di Avellino che " comunicò alla Regione il nominativo del ricorrente per l'avviamento soltanto in data 28/11/2006, ben oltre l'approvazione dell'elenco dei candidati da parte della Regione".

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 120/2017 del Tribunale di Avellino pronunciata il 22/02/2017

**TOTALE DEBITO**

**€ 70.274,94**

Sig.r Bruno Roberto matr.

Differenze retributive	€.	47.467,23
Interessi legali 27/12/2006-27/11/2017 su differenza retributiva	€.	3.511,13
Oneri Riflessi	€.	12.708,40
IRAP	€.	4.034,72
		67.721,48
Competenze per spese di giudizio Avv. Musto Pietro	€.	2.553,46

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati





*Giunta Regionale della Campania*

*Allegato 12  
(Punto 3 del dispositivo)*

## **ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

### **Allega in copia la seguente documentazione :**

- sentenza n. 120/2017 del Tribunale di Avellino pronunciata il 22/02/2017
- nota prot. n. 420049 Staff "Funzioni di Supporto Tecnico operativo" della D.G. 14
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 04/09/2017

Il responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Direttore Generale  
Prof. Antonio Oddati

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0281162 18/04/2017 09,50

Mitt. : BRUNO ROBERTO

Ass. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.1.1.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI AVELLINO  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

La dott.ssa Monica d'Agostino in funzione di Giudice Unico del Lavoro, a udienza, ha pronunciato ai sensi dell'art.429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4360/2014 del R.G. Lavoro

TRA

BRUNO ROBERTO rapp. e dif. dall'avv. PIETRO MUSTO

RICORR

E

REGIONE CAMPANIA in persona del l.r.p.t. rapp. e dif. dall'avv. ANNA CARE

PROVINCIA DI AVELLINO in persona del l.r.p.t. rapp. e dif. dagli avv. MECOLINO e GENNARO GALIETTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

RESIS'

Con ricorso del 30.10.2014, la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva questo T formulando le seguenti conclusioni: voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione e previa, se del caso, apposita CTU:

<<- condannare la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., a corrispor ricorrente, a titolo di risarcimento di tutti i danni cagionati dall'illegittimo ritardo n assunzione in servizio, la somma di € 94.934,45 ovvero la somma, maggiore o minore, c ritenuta di giustizia;

- in ogni caso condannare la Regione Campania, in persona del Presidente risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. cagionato dalla indebita omissione contributiva;  
- condannare la Regione Campania, in persona del Presidente p.t., al pagamento d. diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.>>

Si costituiva la Regione Campania che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del concludendo per il rigetto ed avanzando domanda di chiamata in causa della PROVIN AVELLINO.

Autorizzata, la chiamata in causa, si costituiva anche la PROVINCIA DI AVE resistendo al ricorso.

In via preliminare, va ritenuta sussistente la giurisdizione del Tribunale adito.

E' noto che il rito del lavoro si applica anche ai "rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge a giudice" (art. 409, co. 1, n. 5 c.p.c.).

Il D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce, all'art. 63, i criteri in base ai quali è distribuita, in n la competenza giurisdizionale tra il giudice ordinario del lavoro e quello amministrativo.



sono, quindi, di competenza del giudice ordinario "tutte le controversie relative ai lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni", eccetto quelle relative ai rapporti non privatizzati. Pertanto sono incluse nella competenza del giudice del lavoro i conflitti sull'assunzione al lavoro (eccetto le fasi antecedenti relative alla procedura cono conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale e le ir fine rapporto, in qualunque modo queste siano state denominate e corrisposte. Nel c dovessero essere oggetto di discussione atti amministrativi rilevanti per la decisione fina giudice ordinario può disapplicarli se li ritiene illegittimi.

La devoluzione al G.O. delle controversie in materia di lavoro alle dipen amministrazioni pubbliche, estese naturalmente anche al risarcimento del danno, ha avu di concentrare in capo ad un unico giudice le questioni relative alla condanna dell pagamento delle somme da questa dovute e quelle relative ai c.d. diritti patrimoniali conse

La procedura di assunzione degli invalidi civili iscritti nelle liste di collocamento, selezione da parte della Pubblica Amministrazione, non è in alcun modo assimilabile alle concorsuali e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione de ordinario, avendo ad oggetto diritti soggettivi del ricorrente ( v. sul punto, Cassazione a § 22317\2013 e Cass. SS. UU. n. 5806/1998; Cass. n. 5338/1993 richiamate dalla parte ricorri

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

A sostegno delle proprie ragioni la parte ricorrente deduce che con ricorso d innanzi al Tribunale di Avellino – sez. lavoro, in data 2.7.2008 ed iscritto al n.R.G.L. 18 aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, Giudice del lavoro, la Campania e la Provincia di Avellino premettendo: a) di essere iscritto sin dal 8.5.1996 ne provinciale dei disabili disoccupati al n. 15559; b) che, in attuazione dell'art. 7, co. 1, lett. c n.68/1999 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 333/2000, la Regione Campania aveva approvato il pr di inserimento lavorativo dei disabili per 229 unità, di cui 122 del bacino L.S.U., con atti alla Provincia di Avellino di 32 unità; c) che i funzionari della Provincia delega convenzione del 18.11.2004 stipulata tra la Regione Campania ed il Collocamento della I di Napoli, quale capofila degli uffici di collocamento delle Province campane, proce redigere la relativa graduatoria di merito attingendo a quella già in essere presso gli ufl quale l'esponente ricopriva il posto n. 37; d) che, sottoposti gli aventi diritto al Comitato te cui alla L. n. 68/1999, a seguito dello scorrimento della graduatoria conseguente a rinunc riscontrata carenza dei requisiti in capo ad alcuni candidati, con nota del 6.4.2006 era stato a sottoporsi a visita presso la Asl al fine di vedere confermato lo stato invalidante; e) sott visita il 27.4.2006 venne confermata la riduzione della capacità lavorativa nella misura d come poi notificato anche al Servizio Politiche del Lavoro Sezione Collocamento Disab Provincia di Avellino; f) con nota prot. 3835 del 11.7.2006 il predetto ufficio rapprese Regione che per 26 unità i nominativi erano già stati trasmessi e che, per quanto atten restanti 6 unità: per 3 si attendeva l'esito del ricorso proposto avverso il mancato riconos dell'invalidità, per 2 si attendeva il decorso del termine utile per proporre ricorso av provvedimento che non riconosceva loro l'invalidità ed una ulteriore unità era stata ricol inidonea stante una riscontrata disabilità psichica e comunque si attendevano i termini proposizione di un eventuale ricorso precisando quanto segue "sarà cura dello scrivente corr il raggiungimento del numero di 32 unità non appena le procedure sopra indicate saranno u Ad ogni buon fine si ribadisce che i 26 lavoratori già individuati sono in possesso dei requi per l'accesso alle procedure propedeutiche all'avviamento al lavoro"; g) decorsi i termin impugnative, con nota n. 5955 del 28.11.2006 il Servizio Politiche del Lavoro della Prov Avellino aveva comunicato alla Regione Campania i nominativi dei tre aventi diritto all'inse lavorativo, tra cui anche il ricorrente, giunto in posizione utile per lo scorrimento della grac ed in sostituzione del sig. Carmine Della Pietra, già utilmente posizionato al 14° posto, pre che il Comitato Tecnico nella seduta del 24.11.2006, aveva espresso parere favo all'assunzione con la qualifica di uscieri, commessi ed assimilati (codice 811100) cc



non era stato dato alcun seguito in quanto la Regione aveva rifiutato l'inserimento assai impossibilità di procedere ad esame di idoneità per l'intervenuto scioglimento, in data della commissione esaminatrice e per l'impossibilità di ricostituzione della stessa, circostanza vera in quanto la predetta commissione era stata riconvocata e si era riunita per all'inserimento lavorativo della sig.ra Carmela Candela che, intanto, aveva fatto giudizialmente la riduzione della capacità lavorativa sufficiente esclusa dalla commissione l'Asl (circostanze tutte risultanti dal decreto dirigenziale n. 481 del 28.11.2007).

Tutto ciò premesso il Bruno aveva chiesto ordinarsi alle amministrazioni con completare il procedimento finalizzato all'inserimento lavorativo ovvero, in via di condanna delle stesse al risarcimento dei danni conseguiti all'inadempimento, il tutto con spese di lite.

La Regione Campania e la Provincia di Avellino avevano resistito al ricorso.

Con sentenza n. 1809 del 20.9.2010 il Tribunale di Avellino ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione ed ha accolto la domanda, ordinando alle amministrazioni di ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere al completamento del procedimento ingiustificatamente non concluso nei confronti dell'esponente e condannando le stesse al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite.

Il ricorrente documenta inoltre, il passaggio in giudicato in data 3.11.2010 della sentenza (cfr. all. n. 1 parte ricorrente).

Ciò posto, deve rigettarsi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem sollevata dalla parte resistente, atteso che la parte ricorrente allega la sussistenza di fatti verificatisi dopo la predetta sentenza e concretanti un inadempimento successivo all'obbligo di esecuzione in forma specifica contenuto nel giudicato de quo.

Invero, il ricorrente deduce che con nota prot. n. 67130 del 8.10.2010 (cfr. l'ottemperanza all. n. 3) la Provincia di Avellino, Settore Lavoro e Formazione, ha comunicato alla Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Affari Generali, Gestione del Personale, Settore reclutamento del personale che, in esecuzione della pronuncia, si sarebbe proceduto alla riconvocazione del Comitato tecnico "affinché lo stesso riprocedere alla redazione delle schede di inserimento lavorativo dei sig.ri Bruno Roberto e Roberto, già predisposte all'atto della individuazione dei predetti lavoratori a seguito dello scioglimento della graduatoria".

La predetta Commissione, nella seduta del 27.10.2010, ha "confermato le valutazioni alle schede di diagnosi funzionale e di inserimento lavorativo" e tale circostanza è stata comunicata al settore Reclutamento del Personale della Regione Campania con nota prot. n. 711 del 28.10.2010 (cfr. fascicolo ottemperanza all. n. 4).

Stante l'inerzia dell'amministrazione, in data 28.3.2011, la CISL FP di Avellino, con nota prot. n. 390/2011/DB/mn (cfr. fascicolo ottemperanza all. n. 5), ha sollecitato il completamento dei procedimenti ingiustificatamente non conclusi, senza tuttavia ottenere riscontro.

Il ricorrente deduce poi che in data 6.3.2011, constatato il perdurare dell'illegittimo comportamento della Regione Campania e della Provincia di Avellino, si è visto costretto a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno per l'ottemperanza alla sentenza n. 1809 resa dal Tribunale di Avellino, chiedendo: "a) la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad avviare il procedimento per l'assunzione obbligatoria del ricorrente prescrivendo le relative modalità e provvedendo, contestualmente, alla nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di inottemperanza; b) la declaratoria della nullità degli atti e provvedimenti eventualmente emessi in violazione o elusione del giudicato di fissazione della somma di denaro dovuta dalle amministrazioni resistenti per il mancato inserimento nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e del D.Lgs. 104/2010, il tutto con condanna della Regione Campania, in persona del Presidente p.t., e della Provincia di Avellino, in persona del Presidente p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio. Con espressa



... con separato ricorso, azione di risarcimento dei danni cagionati dall'illegittimità della P.A." (cfr. all. n. 2 parte ricorrente); che il Tribunale adito, quindi, con sentenza del 4.7.2011, ha accolto il ricorso per l'ottemperanza ed ha dato ordine alle Amministrazioni di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1809/10 entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica della sentenza; ha inoltre affidato al I Avellino il compito di vigilare sulla puntuale esecuzione della sentenza e, in inottemperanza, di assumere direttamente ovvero di affidare ad un funzionario del suo compiti di commissario ad acta; ed infine ha condannato in solido la Regione Campania Provincia di Avellino alla refusione delle spese di lite.

Come risulta dagli atti di causa, la predetta sentenza è stata notificata alla Regione e alla Provincia di Avellino in data 20.7.2011 (cfr. all. n. 3 parte ricorrente) e, al suo recupero delle spese e degli onorari di giudizio, è stata altresì notificata in forma esecutiva alla Provincia di Avellino il 14.10.2011 (cfr. all. n. 4 ric.).

Risulta inoltre, dagli atti di causa, che successivamente il Prefetto di Avellino, ritenendo non era stata data in alcun modo esecuzione alla sentenza di cui sopra, ha nominato commissario ad acta il Vice Prefetto Silvana D'Agostino, la quale, come primo atto del suo ufficio, ha provveduto a nominare, con decreto n. 1 del 12.10.2011 (cfr. all. n. 5 ric.), la Commissione Esaminatrice per l'espletamento della prova per l'accertamento dell'idoneità necessaria alla assunzione in servizio del Bruno. Tale Commissione, con nota prot. n. 7 del 9.11.2011 (cfr. all. n. 6 ric.), ha convocato l'odierno ricorrente presso la sede della Giunta Regionale della Campania per il 6.12.2011, data in cui il ricorrente è stato dichiarato idoneo alle mansioni di "commesso", ed ha emesso dal decreto n. 2 del commissario ad acta del 12.1.2012 (cfr. all. n. 7 ric.), con cui il Prefetto Silvana D'Agostino ha decretato: "1) di prendere atto dei lavori della Commissione esaminatrice...; 2) di subordinare la stipula del contratto ai fini della costituzione del rapporto di lavoro degli interessati, sia alla pronuncia del Collegio del Tar - Salerno sulla richiesta di chiarimenti avanzata dallo scrivente in data 28.12.2011, sia all'acquisizione, da parte della Provincia di Avellino, di appartenenza, della scheda di diagnosi funzionale attestante la capacità lavorativa del ricorrente a svolgere le mansioni in oggetto...".

I chiarimenti richiesti al Tar dal commissario ad acta, di cui sopra, sono poi stati emessi con ordinanza n. 351 del 23.2.2012 (cfr. all. n. 8 ric.), con la quale il Tribunale Amministrativo di Avellino ha ribadito ulteriormente la necessità di procedere all'assunzione definitiva del sig. Bruno.

Pertanto solo in data 18.5.2012 il sig. Bruno ha stipulato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno con la Regione Campania ed è stato assegnato all'incarico di "A.G.C.15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione - Settore 06 Progettazione e Direzione Lavori", venendo inserito nella categoria A con trattamento economico pari a quello del Genio Civile di Avellino, relativo alla posizione economica iniziale A1 prevista dalla tabella C del CCNL di categoria 31/3/1999 e con il profilo professionale di "commesso" (cfr. all. n. 9 ric.).

Risulta quindi evidente che la Regione Campania abbia colpevolmente ritardato l'assunzione in servizio del sig. Bruno, che sarebbe dovuta avvenire ragionevolmente fin dal mese di dicembre dell'anno 2006, mentre invece è stata formalizzata solo il 18.5.2012, ovvero con circa sei mesi di ritardo. All'assunzione in servizio, ciascuno per quanto di propria competenza era tenuto, secondo quanto disposto di cui alla menzionata sentenza resa dal GDL in sede, anche la Provincia di Avellino ed è pacifico che tale ente comunicò alla Regione il nominativo del ricorrente per l'avviamento soltanto in data 28.11.2006, ben oltre l'approvazione dell'elenco dei candidati emessa da parte della Regione.

Il datore di lavoro, inadempiente all'obbligo di assunzione del lavoratore avviato a servizio dalla L. n. 482 del 1968, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha conseguenzialmente subito durante tutto il periodo in cui ha protratto l'inadempimento del datore di lavoro medesimo; pregiudizio che può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complessivo valore dell'utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assun-



inoltre spetta al datore di lavoro provare l'aliunde perceptum, oppure la negligenza del nel cercare altra proficua occupazione ( v. per tutte, Cass. 488\2009).

Nel caso di specie, nulla ha provato la parte resistente in merito all'aliunde per parte del ricorrente.

Le parti convenute in persona dei rispettivi l.r.p.t., vanno quindi condannate al pagamento del ricorrente dell'importo di euro 94.934,45 per le causali di cui in motivazione interessi dalla maturazione al saldo.

Risulta fondata infine, anche l'ulteriore domanda risarcitoria inerente il danno da contributiva subito dal ricorrente.

Invero, "Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad a risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), risarcitoria. Tanto vale anche per il lavoratore straniero"(Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 0 2014, n. 21300).

Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra eccezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe resistenti nella misura di 1\2 ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, nella intestata composizione monocratica ogni contraria istanza, deduzione e domanda respinta, così decide:

- accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna le parti convenute in persona dei rispettivi l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 94.934,45 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
  - condanna le parti resistenti in persona dei l.r.p.t., al risarcimento del danno cagionato dalla indebita omissione contributiva;
  - pone le spese di ctu liquidate con separato decreto a carico di entrambe le parti resistenti nella misura di 1\2 ciascuna;
  - condanna le parti resistenti al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3500,00 oltre accessori per compensi con attribuzione;
- Si riserva termine di gg 60 per il deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c.
- Così deciso in Avellino, il 22.2.2017

IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE DI AVELLINO  
Depositato in cancelleria oggi

12-04-2017

Allegato n. 1

Allegato n. 2

*[Handwritten signature]*

(Spese 1.750,00  
x ciascuna  
parte)





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Direzione Generale Risorse Umane

19 GIU. 2017

U.O.D. Fondi dirigenti e comparto - Monitoraggio  
spesa del personale - Esecuzione giudicati - Conto annuale  
50-14-06

Napoli,

*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per le Risorse Umane  
Staff funzioni di supporto tecnico operativo  
Reclutamento del Personale - Concorsi  
Assunzioni - Incarichi ad esterni*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0420049 16/06/2017 12,30

Mitt. : 501491 STAFF - Funzioni di supporto t...

Ass. : 501406 cost. man. fond dir. - man. sp...

Classifica : 7.1. Fascicolo : 135 del 2017



Al Dirigente della U.O.D. 06  
"Monitoraggio spesa del personale  
- esecuzione giudicati"

e, p.c.  
Al Dirigente della U.O.D. 02  
"Intenzioso del Lavoro in collaborazione con  
l'Avvocatura Regionale"

Al Dirigente della U.O.D. 05  
"Trattamento economico"

All'Ufficio Speciale Avvocatura

LORO SEDI

**Oggetto: Sentenza n. 120/2017 del Tribunale di Avellino – Bruno Roberto c/Regione Campania.**

Con riferimento alla sentenza in oggetto in oggetto, trasmessa con nota prot. 0379076 del 28/05/2015, in conformità a quanto disposto con nota prot. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, si fornisce la seguente ricostruzione fattuale della vicenda dedotta in giudizio.

Nell'ambito della Convenzione stipulata dall'Amministrazione Regionale con la Provincia di Napoli – Servizio Collocamento obbligatorio in data 18.11.2004, la Regione Campania chiedeva l'inserimento lavorativo di n. 35 unità per chiamata numerica (poi rimodulate in 32), nel profilo di "Commesso" entro il 30/06/2005. Con nota del 12 luglio 2005 il competente Ufficio della Provincia di Avellino forniva l'elenco di 32 nominativi, tra i quali non risultava compreso quello del Sig. Bruno. Con successiva nota del 17/11/2005, annullando la precedente comunicazione, il Collocamento di Avellino indicava 21 nominativi da avviare, mentre con successive note dell'08.05.2006 e 28.06.2006 venivano trasmessi altri 5 nominativi da avviare per un totale di 26 unità avviate, tra le quali non risultava compreso il ricorrente. Tutti i 26 candidati venivano quindi sottoposti alle prove di idoneità da parte della Commissione appositamente nominata, che completò i propri lavori il 18 settembre 2006. Con decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 373 del 22.09.2006 si prendeva atto dell'elenco dei candidati risultati idonei a seguito della prova di idoneità, tra i quali quelli della Provincia di Avellino, avviandoli alla stipula del contratto individuale di lavoro (dette unità sono state allora



regolarmente assunte), precisando che relativamente a n. 6 nominativi, per i quali il Collocamento di Avellino non aveva fatto pervenire i nominativi, *“l'Amministrazione si riserva ogni ulteriore determinazione con l'ufficio collocamento obbligatorio traente”*. Il nominativo del ricorrente veniva infine trasmesso dal Collocamento di Avellino per l'avviamento soltanto in data 28.11.2006, ben oltre il completamento dei lavori della Commissione Esaminatrice e l'approvazione dell'elenco dei candidati idonei. Il sig. Bruno, pertanto, adiva il Tribunale di Avellino che, con sentenza n. 1809/2010 condannava entrambe le Amministrazioni, per quanto di propria competenza, a provvedere al completamento della procedura non conclusa. A fronte del ritardo nell'esecuzione della pronuncia, il ricorrente agiva per l'ottemperanza innanzi al TAR Campania che, con sentenza n. 1232/2011, dava ordine alle Amministrazioni di dare piena esecuzione al giudicato del Tribunale di Avellino, all'uopo nominando il Prefetto di Avellino quale Commissario ad acta. Giusta decreto del Commissario ad acta, infatti, il ricorrente veniva immesso nei ruoli regionali a far data dal 18/5/2012.


Con ricorso depositato in data 30/10/2014, in merito al quale si è poi pronunciata la presente sentenza, il sig. Bruno adiva il Tribunale di Avellino per sentir dichiarare la condanna della Regione Campania per la ritardata assunzione e la relativa indebita omissione contributiva. Costituitasi in giudizio, la Regione Campania chiedeva la chiamata in causa della Provincia atteso che, qualora la Provincia avesse tempestivamente trasmesso il nominativo del ricorrente, la Regione avrebbe portato a compimento le procedure di collocamento dello stesso, analogamente a quanto avvenuto per gli altri iscritti nelle liste, i cui nominativi erano stati inviati nei termini.

La decisione n. 120/2017 ha condannato, in solido, le due Amministrazioni affermando che all'assunzione era tenuta anche la Provincia di Avellino che *“comunicò alla Regione il nominativo del ricorrente per l'avviamento soltanto in data 28/11/2006, ben oltre l'approvazione dell'elenco dei candidati da parte della Regione”*.

Si rappresenta, altresì, la necessità di investire l'Avvocatura Regionale sia allo scopo di avere notizie in ordine alla proposizione di eventuali ricorsi da parte della Provincia, sia in considerazione della condanna in solido dei due Enti.

Infine, si segnala, ai fini della redazione della scheda di partita debitoria, la necessità di investire il competente Ufficio di questa Direzione Generale in relazione alla condanna al risarcimento del danno cagionato dalla indebita omissione contributiva.

NB/GO  


Il dirigente  
dott.ssa Luisa Alliperta  




**Sentenza del Tribunale di Avellino -Sez. Lav.-**  
**Numero 120/2017**  
**Dip. Bruno Roberto**  
**Avv. Musto Pietro**

Diritti e onorari			1.750,00
spese generali	15,00%	1.750,00	<u>262,50</u>
			2.012,50
CPA	4%	2.012,50	<u>80,50</u>
			2.093,00
IVA	22%	2.093,00	460,46
TOTALE FATTURA			<b>2.553,46</b>
RITENUTA	20%	2.012,50	402,50
NETTO A PAGARE			2.150,96